



COMPRESORIO ALTO GARDA E LEDRO

Riva del Garda (TN)

BANDO PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO DI CUI ALLA LEGGE PROVINCIALE 10 AGOSTO 1978, N. 30 ANNO SCOLASTICO 2006/2007

Il Comprensorio Alto Garda e Ledro, per effetto dell'articolo 8 della Legge Provinciale 10 agosto 1978, n. 30 mette a disposizione, per l'anno scolastico 2006/2007, **assegni di studio a favore di studenti, residenti in Provincia di Trento, frequentanti le scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado e le scuole secondarie di secondo grado a carattere statale e paritarie**, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute e a favore dei lavoratori studenti frequentanti i corsi di cui all'art. 10 della Legge Provinciale 10 agosto 1978 n. 30, **che hanno sostenuto, nell'anno scolastico di riferimento, una spesa superiore ad Euro 300,00.**

A. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNO DI STUDIO

La domanda di assegno di studio per gli studenti residenti nel Comprensorio va redatta e sottoscritta presso l'Ufficio Istruzione del Comprensorio Alto Garda e Ledro, Via Rosmini 5/b – 38066 Riva del Garda (TN), utilizzando gli appositi moduli, **previo appuntamento, a partire dal giorno lunedì 20 novembre 2006**, entro e non oltre il giorno

Venerdì 15 dicembre 2006 entro le ore 12.00

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

dal lunedì al giovedì	dalle ore 8.30 alle ore 12.00 dalle ore 14.30 alle ore 16.00
il venerdì	dalle ore 8.30 alle ore 12.00

L'interessato dovrà firmare appuntamento per redigere la domanda di assegno di studio presso l'Ufficio Istruzione del Comprensorio Alto Garda e Ledro (0464/571704), presentandosi con:

- la dichiarazione ICEF, o relativo numero di attestazione, di tutti i componenti del proprio nucleo familiare attestante la condizione economica dell'anno 2005;
- il modulo raccolta dati compilato in ogni sua parte;
- un documento di identità e di riconoscimento valido.

L'interessato dovrà compilare il modulo raccolta dati allegato al presente bando seguendo le istruzioni contenute nell'allegato 1) dello stesso. Il modulo è ritirabile presso l'Ufficio Istruzione del Comprensorio oppure scaricabile dal sito internet del Comprensorio (www.comprensorioc9.tn.it) dove è disponibile tutta la documentazione inerente la domanda di assegno di studio, per esporre in via preliminare i dati che saranno dichiarati nella domanda di assegno di studio.

L'interessato deve produrre la dichiarazione sostitutiva ICEF (oppure comunicare il numero di attestazione) di tutti i componenti del proprio nucleo familiare attestante la condizione economica dell'anno 2005, al fine di acquisire le informazioni relative al reddito e al patrimonio dei componenti il nucleo familiare. L'interessato può presentare la dichiarazione ICEF già effettuata in occasione della presentazione di altra domanda pubblica, quali il trasporto scolastico o l'assegno di cura. Qualora l'interessato debba redigere per la prima volta la dichiarazione ICEF può rivolgersi presso un CAF che provvederà gratuitamente alla redazione della domanda, fissando un appuntamento e presentandosi con la documentazione indicata nell'allegato 2) del modulo raccolta dati.

La domanda di assegno di studio va redatta esclusivamente presso l'Ufficio Istruzione del Comprensorio in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta per autocertificazione dal richiedente, in quanto si utilizza apposito programma informatico. La sottoscrizione dell'istanza non deve essere autenticata, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445 di data 28 dicembre 2000. È sufficiente che il richiedente apponga la propria firma in presenza del pubblico dipendente addetto al ritiro della domanda ovvero, corredare l'istanza, debitamente sottoscritta, di copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Nella domanda saranno autocertificati i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, alle peculiarità del medesimo (presenza di un unico genitore, di persone disabili, ecc...), al possesso dei requisiti di merito, all'ammontare delle spese sostenute previste per ogni voce di spesa, alla media dei voti conseguiti, ecc...

Le informazioni relative al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, contenute nella dichiarazione ICEF, saranno recuperate dalla banca dati attraverso il numero di attestazione ICEF e saranno elaborate dal programma in base ai criteri di settore stabiliti per gli assegni di studio (cfr. deliberazione della Giunta Provinciale n. 2267 di data 27 ottobre 2006).

Attraverso il "modulo di trasparenza" si effettuerà una simulazione sull'ammissibilità al beneficio in oggetto.

B. CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE AGLI ASSEGNI DI STUDIO

1. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono fruire degli assegni di studio gli studenti frequentanti le scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado e le scuole secondarie di secondo grado a carattere statale e paritarie, in possesso dei requisiti di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

Possono fruire degli assegni di studio anche i lavoratori studenti frequentanti i corsi di cui all'art.10 della Legge Provinciale 10 agosto 1978 n. 30, ivi compresi quelli di istruzione secondaria di secondo grado, presso scuole statali o paritarie con sede in Provincia.

Agli studenti frequentanti fuori provincia è richiesto, per l'ammissione ai benefici, il requisito relativo ai giustificati motivi.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- A. essere residente in provincia di Trento.
- B. aver conseguito la promozione con non più di due debiti formativi alla classe frequentata nell'anno scolastico cui gli interventi stessi si riferiscono, con esclusione di ripetenza durante lo stesso ciclo di studi. Si prescinde dal requisito della promozione durante il ciclo di studi solo per gravi e documentati motivi.
- C. sostenere, nell'anno scolastico di riferimento, una spesa superiore ad euro 300,00; tale importo costituisce la franchigia da applicare alla spesa sostenuta per la determinazione della spesa netta sulla quale sarà calcolato l'assegno spettante in base alla condizione economica e al merito.
- D. appartenere a un nucleo familiare la cui situazione economica riferita al reddito ed al patrimonio non superi i limiti riportati nella tabella di cui al punto 3.5.

Agli studenti frequentanti scuole fuori provincia è richiesto, per l'ammissione al beneficio, il requisito relativo ai giustificati motivi.

Per ciclo di studi si intende l'intero corso di studi frequentato dallo studente durante l'anno scolastico cui l'intervento stesso si riferisce. Non rientrano nella fattispecie il passaggio da un corso di studi all'altro (stesso ciclo di studi ma con specializzazione diversa) oppure il ritiro da altra scuola entro i termini previsti dalla normativa in vigore. Va inteso invece come stesso ciclo di studi il caso di passaggio da un corso di studi all'altro con biennio unico.

Per gli studenti appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate (che fruiscono dell'assistenza economica di base erogata dalla Provincia o che ne hanno i requisiti) l'assegno di studio è erogato con riferimento ai soli requisiti di cui ai punti A) e B) prescindendo dalla graduatoria.

3. SPESE AMMISSIBILI ALL'INTERVENTO IN RELAZIONE ALLA SCUOLA FREQUENTATA

SCUOLA FREQUENTATA	VOCE DI SPESA AMMESSA A CONTRIBUTO
A. Scuole a carattere statale con sede in Provincia	Trasporto (1) Mensa Tasse di iscrizione e frequenza Convitto/Alloggio (2)
B. Scuole a carattere statale con sede fuori Provincia	Trasporto (1) Mensa Tasse di iscrizione e frequenza Convitto/Alloggio (2) Libri di testo (3)
C. Scuole paritarie con sede in Provincia ammesse ai benefici della Legge Provinciale 9 novembre 1990, n. 29, capo III o aventi i requisiti di cui al comma 1bis dell'art. 13 della Legge Provinciale 9 novembre 1990, n. 29	Trasporto (1) Mensa Convitto/Alloggio (2)
D. Scuole paritarie con sede in Provincia capo terzo non ammesse ai benefici della Legge Provinciale 9 novembre 1990, n. 29, capo III (Istituto Agrario San Michele all'Adige)	Trasporto (1) Mensa Tasse di iscrizione e frequenza Convitto/Alloggio (2) Libri di testo (3)
E. Scuole paritarie con sede fuori Provincia	Trasporto (1) Mensa Tasse di iscrizione e frequenza Convitto/Alloggio (2) Libri di testo (3)

1. Nel caso di due o più figli trasportati la spesa è riconosciuta per la quota parte che si riferisce al singolo alunno o studente.
2. Per convitto si intende sia la soluzione di collegio, nel qual caso la spesa di vitto e alloggio va indicata cumulativamente alla voce "spese di convitto", sia la soluzione del solo alloggio con fruizione di servizio di mensa esterno, nel qual caso le spese sono indicate separatamente alle rispettive voci di spesa, ovvero alloggio e mensa.
Per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado la spesa per il convitto o l'alloggio è riconosciuta nel caso di frequenza di scuole con sede in comuni diversi da quello di residenza della famiglia e/o in presenza di obiettive difficoltà di trasporto.
Per gli studenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado la spesa per l'alloggio o il convitto è riconosciuta se costretti a risiedere fuori famiglia per obiettive difficoltà di trasporto.

3. La spesa per l'acquisto di libri di testo è riconosciuta agli studenti frequentanti le scuole di cui alle lettere B, D ed E della tabella di cui sopra a partire dal decimo anno di frequenza scolastica (corrispondente al 2° anno della scuola secondaria di secondo grado).

Sono esclusi gli studenti frequentanti le scuole a carattere statale con sede in Provincia e le scuole paritarie ammesse ai benefici della Legge Provinciale 9 novembre 1990, n. 29 capo terzo, in quanto gli interventi in merito sono disposti direttamente dalle singole istituzioni scolastiche.

4. La spesa per l'iscrizione e la frequenza (retta scolastica) non è riconosciuta agli studenti iscritti e frequentanti le scuole paritarie di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a) e all'articolo 13, comma 1 bis della Legge Provinciale 9 novembre 1990, n. 29 e le scuole non statali individuate dall'articolo 16 bis, comma 1 della stessa legge.

Questi studenti possono presentare domanda di assegno di studio di cui alla Legge Provinciale 9 novembre 1990, n. 29, capo III, per fronteggiare questa spesa direttamente alla scuola frequentata.

Gli istituti a carattere non statale di cui sopra sono:

- COLLEGIO ARCIVESCOVILE CELESTINO ENDRICI di Trento;
- COLLEGIO ARCIVESCOVILE DAMI INGLESII di Rovereto;
- ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU' di Trento;
- ISTITUTO SACRA FAMIGLIA di Trento;
- ISTITUTO MARIA S.S. BAMBINA di Trento;
- ISTITUTO SALESIANO MARIA AUSILIATRICE di Trento;
- ISTITUTO SALESIANO S. CROCE di Mezzano di Primiero;
- SCUOLA RUDOLF STEINER di Trento;
- SCUOLA G. VERONESI di Rovereto;
- ISTITUTO OXFORD CIVEZZANO di Civezzano;
- ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO GARDASCUOLA di Arco;
- SCUOLA MEDIA INFERIORE GARDASCUOLA di Arco

L'assegno di studio è cumulabile con altri assegni, borse di studio o posti gratuiti in collegi e convitti concessi dalla Provincia su altre leggi provinciali o da altri Enti o istituzioni pubbliche fino a concorrenza della spesa sostenuta per l'anno scolastico di riferimento. L'importo di tali ulteriori benefici dovrà essere autocertificato in sede di erogazione dell'assegno di studio per consentire eventuali rideterminazioni dello stesso.

In relazione alle spese sostenute ed ai fini di una corretta compilazione della domanda, si suggerisce all'interessato di corredare il modulo raccolta dati con la documentazione di riferimento attestante le spese ammissibili da sostenersi nell'anno scolastico 2006/2007, e precisamente:

- *la documentazione attestante le spese di trasporto;*
- *la certificazione rilasciata dalla scuola frequentata in ordine al costo del servizio di mensa;*
- *la copia del bollettino di c.c. postale o del bonifico bancario relativa al pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza;*
- *in caso di convitto, sia soluzione collegio, sia solo alloggio, la copia del contratto di affitto dell'appartamento e/o la dichiarazione del convitto riportante la spesa a carico dello studente;*
- *relativamente alla spesa per i libri di testo, la documentazione probatoria ai fini fiscali inerente la spesa sostenuta (fattura con l'elenco dei libri acquistati e il relativo prezzo nonché il nominativo dell'acquirente con l'indicazione del codice fiscale, oppure scontrino fiscale con allegata la distinta dei libri acquistati e del relativo prezzo oltre al nome dello studente e il timbro e la firma del libraio), corredata dall'elenco rilasciato dalla scuola dei libri di testo adottati dalla classe frequentata dallo studente nell'anno scolastico di riferimento;*
- *la pagella dello studente relativa all'anno scolastico 2005/2006.*

Tutte le spese evidenziate dai richiedenti ai fini della concessione dell'assegno di studio devono poter essere documentate dall'interessato in sede di eventuale controllo delle dichiarazioni rese. La mancata esibizione della documentazione giustificativa da parte dell'interessato equivale a "presunzione di falsità di dichiarazione sostitutiva" con conseguenze penali per il dichiarante (rif. deliberazione della Giunta Provinciale n. 2389 di data 4 ottobre 2002).

C. DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA ESPERTO ICEF AGLI ASSEGNI DI STUDIO

1. BENEFICIARIO DELL'ASSEGNO DI STUDIO

Ai fini della presente disciplina, beneficiario dell'assegno di studio è il soggetto che presenta la domanda, ossia:

- uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o la persona che esercita la potestà di genitore se lo studente è minorenni;
- lo studente stesso se maggiorenne.

2. DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

L'unità di riferimento da considerare per la valutazione della situazione economica familiare è stata individuata in conformità al disposto di cui all'articolo 3 del regolamento di attuazione della Legge Provinciale 9 novembre 1990, n. 29, capo terzo, emanato con D.P.G.P. n. 23 – 144/ leg. di data 25 agosto 2003. Per esigenze di uniformità nella gestione degli interventi, si è ritenuto opportuno considerare la medesima definizione di nucleo familiare anche in relazione agli assegni di studio di cui alla Legge Provinciale 10 agosto 1978, n. 30.

Nel caso in cui i genitori dello studente beneficiario dell'assegno di studio vivano in regime di separazione legale, in considerazione della specificità del beneficio erogato nonché ai fini della semplificazione delle procedure di presentazione della domanda, è tenuto alla dichiarazione della condizione economica familiare unicamente il genitore al quale è affidato il destinatario dell'assegno di studio.

Il nucleo familiare si intende composto dalle seguenti persone:

- a) il soggetto che richiede la concessione dell'assegno di studio;
- b) il coniuge del soggetto richiedente, purché non sia stata pronunciata la sentenza di separazione legale ovvero non sia in corso la relativa procedura;
- c) il convivente del soggetto richiedente qualora sia genitore dello studente destinatario dell'assegno di studio;
- d) lo studente destinatario dell'assegno di studio;
- e) le persone fiscalmente a carico dei soggetti indicati alle lettere a), b) e c).

Con riferimento alla definizione del nucleo familiare si specifica quanto segue:

- a) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:
 - quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale, ovvero quando è stata ordinata la separazione;
 - quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti;
 - quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
- b) Il soggetto a carico ai fini IRPEF di più persone si considera componente il nucleo familiare:
 - della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - della persona tenuta agli alimenti, qualora non faccia parte di alcuna famiglia anagrafica;
 - in presenza di più persone obbligate agli alimenti, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore.
- c) Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in

altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

- d) Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica (ossia il soggetto che risiede stabilmente in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in caserme, in istituti di detenzione e simili), è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF.
- e) Il nucleo si considera autonomo, ovvero formato dal solo studente destinatario del beneficio se sussistono contestualmente due condizioni:
- residenza esterna all'unità abitativa del nucleo familiare da almeno due anni;
 - possesso di un reddito minimo documentabile superiore a quello stabilito per determinare la persona fiscalmente a carico.
- f) Per "famiglia con un solo genitore" si intende quella determinata dal verificarsi delle seguenti situazioni:
- morte del coniuge;
 - separazione legale attestata da apposito atto;
 - divorzio attestato da apposito atto;
 - genitore unico con figli a carico.

3. PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE

La valutazione della condizione economica del nucleo familiare è effettuata sulla base del modello riguardante il sistema esperto ICEF, di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 534 di data 16 marzo 2001, nel rispetto delle disposizioni approvate con la deliberazione n. 1015 di data 24 maggio 2005 per la dichiarazione sostitutiva ICEF e tenuto conto dei parametri di settore relativi alla ponderazione e alla valutazione del reddito e del patrimonio illustrati ai punti 3.3, 3.4 e 3.5.

Il reddito dei componenti il nucleo familiare è valutato con riferimento all'anno 2005.

Il patrimonio dei componenti il nucleo familiare è valutato con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2005.

3.1 SCALA DI EQUIVALENZA

I valori indicati nella tabella seguente e le relative maggiorazioni rispondono ai criteri di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 534 di data 16 marzo 2001 e n. 1015 di data 24 maggio 2005.

Numero dei componenti il nucleo familiare	Peso
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
6	3,20
7	3,55
8	3,90
9	4,25
Per ogni componente in più	0,35

Maggiorazioni:

- se all'interno del nucleo familiare vi sono persone disabili, la scala di equivalenza è maggiorata, per ciascun soggetto, di punti 0,30 se l'invalidità è compresa fra il 66% ed il 75% e di punti 0,50 se l'invalidità è superiore

- al 75% o se è riconosciuta una condizione di handicap permanente. I minori invalidi civili sono considerati alla stregua degli invalidi civili con invalidità superiore al 75%;
- se nel nucleo familiare è presente un solo genitore con minori a carico la scala di equivalenza è maggiorata di punti 0,20;
- se, in presenza di figli minori, entrambi i genitori hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento la scala di equivalenza è maggiorata di punti 0,20.

3.2. VALUTAZIONE DEL REDDITO

Il reddito netto è valutato secondo i criteri stabiliti nelle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 534 di data 16 marzo 2001 e n. 1015 di data 24 maggio 2005

CATEGORIA DI REDDITO	PERCENTUALE DI VALUTAZIONE
Reddito da pensione	100%
Reddito da lavoro autonomo Imprenditore Agricoltore Perceutore di redditi occasionali	95%
Reddito da lavoro dipendente o assimilato	90%

3.3 PONDERAZIONE DEL REDDITO E DEL PATRIMONIO DEL NUCLEO FAMILIARE

Il reddito del nucleo familiare di riferimento è considerato nelle seguenti percentuali:

- al 100% per quanto riguarda il reddito del soggetto richiedente, del coniuge del soggetto richiedente e del convivente "more uxorio" genitore dello studente destinatario dell'assegno di studio;
- al 50% per quanto riguarda il reddito degli altri soggetti conviventi, fiscalmente a carico del soggetto richiedente, del coniuge del soggetto richiedente o del convivente "more uxorio" genitore dello studente destinatario dell'assegno di studio.

Il patrimonio del nucleo familiare di riferimento è considerato nelle seguenti percentuali:

- al 100% per quanto riguarda il reddito del soggetto richiedente, del coniuge del soggetto richiedente e del convivente "more uxorio" genitore dello studente destinatario dell'assegno di studio;
- al 50% per quanto riguarda il reddito degli altri soggetti conviventi, fiscalmente a carico del soggetto richiedente, del coniuge del soggetto richiedente o del convivente "more uxorio" genitore dello studente destinatario dell'assegno di studio.

3.4. FRANCHIGIE RELATIVE AL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE

Il patrimonio mobiliare di ciascun componente il nucleo familiare è considerato al netto della franchigia individuale prevista dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1015 di data 24 maggio 2005 (franchigia di non dichiarabilità per il patrimonio fino a 5.000,00 euro e franchigia pari a 5.000,00 euro per il patrimonio dichiarato superiore a 5.000,00 euro).

L'abitazione di residenza del nucleo familiare e le relative pertinenze non concorrono alla determinazione del patrimonio immobiliare. Si considerano pertinenze dell'abitazione di residenza le unità immobiliari classificate nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo (garages, box, posti auto, soffitte, cantine, magazzini o localini deposito, classificate in categoria catastale C/2, C/6, C/7), destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale anche non appartenenti allo stesso fabbricato, purchè non locate.

Al patrimonio complessivo del nucleo familiare è applicata una franchigia pari ad 30.000,00 euro; il patrimonio netto ottenuto è pesato nella misura del 20% fino a 20.000,00 euro e nella misura del 60% per la parte rimanente.

3.5 LIMITI DI REDDITO E DI PATRIMONIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2006/2007

Valori limite di riferimento per il reddito e il patrimonio:

- per quanto riguarda il reddito in base ai redditi 2005;
- per quanto concerne il patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, in base ai dati al 31 dicembre 2005.

Numero componenti	Scala di equivalenza	Reddito (*)	Patrimonio (**)
1	1	10.720,59	61.200,98
2	1,57	16.831,32	71.385,54
3	2,04	21.870,00	79.783,33
4	2,46	26.372,65	87.287,75
5	2,85	30.553,68	94.256,13
6	3,20	34.305,88	100.509,80
7	3,55	38.058,09	106.763,48
8	3,90	41.810,29	113.017,16
9	4,25	45.562,50	119.270,83
10	4,60	49.314,71	125.524,51

(*) Gli importi indicati rappresentano il limite massimo del reddito netto per l'accesso al beneficio con corrispondente valore del patrimonio inferiore alle franchigie.

(**) Gli importi indicati rappresentano il limite massimo del patrimonio per l'accesso al beneficio con corrispondente valore del reddito netto pari 0,00.

3.6. SCALA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTI PER IL MERITO SCOLASTICO

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
6,0	22
6,1	24
6,2	26
6,3	28
6,4	30
6,5	32
6,6	33
6,7	34
6,8	34
6,9	35
7,0	35
7,1	35
7,2	36
7,3	36
7,4	37
7,5	39
7,6	40
7,7	42
7,8	45
7,9	47
8,0-10	50

Ai fini del calcolo della media dei voti non rientrano nel computo il voto di condotta e di religione.

Tabella di conversione in voti dei giudizi ottenuti con la licenza di scuola secondaria di primo grado, ai fini dell'attribuzione del punteggio spettante:

GIUDIZIO	CONVERSIONE IN VOTO	PUNTEGGIO
SUFFICIENTE	6,0	22
BUONO	7,5	39
DISTINTO	8,5	50
OTTIMO	10,0	50

3.7 DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE (ICEF)

L'indicatore della situazione economica familiare (ICEF) è calcolato secondo l'algoritmo definito nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 1370 di data 1 luglio 2005.

3.8 DETERMINAZIONE DELL'LA MISURA DELL'ASSEGNO DI STUDIO DI CUI ALLA LEGGE PROVINCIALE 10 AGOSTO 1978 N. 30

L'assegno di studio di cui alla Legge Provinciale 10 agosto 1978 n. 30 è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico.

Sono ammessi al beneficio gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica compreso tra 0,00 e 0,2144.

In base al valore dell'indicatore è attribuito un punteggio per la condizione economica compreso tra un massimo di 50,00 ed un minimo di 0,00. Il punteggio è 50,00 se l'ICEF è compreso tra 0,00 e 0,1471 mentre per valori ICEF superiori a 0,1471 diminuisce proporzionalmente all'aumentare del valore ICEF. Se l'ICEF è 0,2144 il punteggio è 0,00.

$$\text{PUNTEGGIO ICEF} = \text{ROUND} [\text{MAX} (0; \text{MIN} (1; (\text{ICEF} - 0,2144) / (0,1471 - 0,2144))) * 50]$$

Al valore così ottenuto è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione illustrata al punto 3.6

$$\text{PUNTEGGIO} = \text{PUNTEGGIO ICEF} + \text{PUNTEGGIO MERITO}$$

Ai fini della determinazione dell'assegno si fa riferimento all'ammontare complessivo delle spese riconosciute valutato al netto di una franchigia pari ad euro 300,00.

$$\text{SPESA RICONOSCIUTA} = \text{MAX} (0; \text{SPESA} - 300,00)$$

Il calcolo dell'assegno viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto (compreso tra un massimo di 100 ed un minimo di 22) rapportato all'ammontare della spesa riconosciuta al netto della franchigia, con scaglioni di un euro.

L'assegno di studio è corrisposto fino ad un massimo di 4.500,00 euro.

$$\text{ASSEGNO} = \text{MIN} (\text{SPESA RICONOSCIUTA} * \text{PUNTEGGIO} / 100 ; 4500,00)$$

Non sono corrisposti assegni di importo inferiore a 50,00 euro.

Qualora i fondi rispettivamente stanziati per la concessione degli assegni di studio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande.

Novembre 2006